



CIG: B1F13181EA

CUP: B83C22002900007

**CONTRATTO D'APPALTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA PNRR CN4_SPOKE_13_DCHIM_HYLESS
a valere su fondi PNRR/PNC UE Next Generation EU– PNRR Missione 4 - Componente 2 – Investimento 1.4**

TRA

Il Dipartimento di Chimica di Sapienza Università di Roma, con sede in Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (di seguito, Stazione Appaltante)

E

MALVERN PANALYTICAL S.R.L., con sede legale in VIA CADORE, 21 20851 LISSONE (MB) (di seguito, aggiudicatario)

Art. 1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di accessori del diffrattometro per polveri Malvern Panalytical XPert Plus.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, accettano e si impegnano a rispettare tutte le clausole previste in tutta la documentazione di gara.

1.1 Tempistiche

Gli accessori oggetto della fornitura devono essere consegnati e resi operativi a completo carico dell'Aggiudicatario, in stretto e costante coordinamento con il personale tecnico indicato dalla Stazione Appaltante e in modo da soddisfare tutte le specifiche previste nella documentazione di gara.

L'Aggiudicatario deve procedere, a propria cura e spese, alla consegna degli accessori.

Si chiarisce che, prima della consegna, l'operatore economico deve prendere contatto con il referente della Stazione Appaltante per concordare i dettagli logistici. Consegna e installazione devono essere concordate con un anticipo di almeno 15 giorni in modo da pianificare l'intervento con il RUP, Dott.ssa Icorne Martina e il responsabile scientifico Prof. Sergio Brutti.

1.2 Luogo di consegna e installazione

Gli accessori andranno consegnati nel laboratorio n. 055 sito al piano terra dell'Edificio Cannizzaro (CU014) del Dipartimento di Chimica, Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.

1.3 Termini di consegna, installazione e test di funzionalità

La fornitura dovrà essere consegnata entro trenta (30) giorni lavorativi dalla stipula del contratto. L'Aggiudicatario è responsabile per l'imballaggio e, in tutti i casi, dovrà assicurarsi che l'apparecchiatura venga fornita alla stazione appaltante senza danni ed eventuali deterioramenti relativamente alle prestazioni a causa delle condizioni di trasporto.

Il trasporto e lo smaltimento dell'imballaggio sono a cura e spese dell'Aggiudicatario.

Gli accessori dovranno essere sottoposti alla verifica di conformità ai requisiti minimi previsti dal capitolato, verificando le prestazioni dettagliate dall'Aggiudicatario nell'offerta tecnica.

In caso di esito negativo del collaudo l'ente appaltante procederà all'applicazione delle penali previste ovvero alla risoluzione del Contratto.

L'Aggiudicatario dovrà garantire il buon funzionamento degli accessori, oggetto della fornitura, per la durata minima di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data della verifica di conformità.

I servizi prestati e tutte le parti degli accessori dovranno essere garantiti per tutto il periodo della garanzia. Le parti riparate e quelle eventualmente sostituite dovranno essere garantite per almeno 24 mesi dall'intervento di riparazione.

Gli accessori dovranno risultare perfettamente funzionanti ed esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.



Il servizio di garanzia dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri (diritto di chiamata, spese di viaggio, spese di soggiorno, mano d'opera e relative spese di spedizione, attrezzi e materiali di consumo necessari all'intervento, parti di ricambio). Il servizio dovrà essere garantito per tutte le apparecchiature e le componenti hardware offerte.

1.4 Oneri ed obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario:

- Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi.
- È direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche se queste dovessero derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
- Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
- Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarrà l'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni relative all'appalto.
- Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
- Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati;
- Si impegna a consegnare i certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedano.
- Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su supporto digitale.
- Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.
- Si impegna al rispetto del principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH).

1.5 Oneri ed obblighi dell'Aggiudicatario derivanti dal Decreto Legge 77/2021

Per gli operatori economici con numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, l'Aggiudicatario è tenuto, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della



promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'art. 10 del presente capitolato nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3 – bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Aggiudicatario è tenuto, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art.17 legge 68/99 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'aggiudicatario nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'art. 10 del presente capitolato.

Per tutti gli operatori economici

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Art. 2

Corrispettivo

Il corrispettivo che l'Aggiudicatario riceverà per le prestazioni indicate all'art. 1 è pari ad € 14.250,00 (QUATTORDICIMILADUECENTOCINQUANTA/00) + IVA, come da documento di stipula della Trattativa Diretta MePA n. 4402097 del 03.06.2024.

L'importo indicato deve considerarsi onnicomprensivo di tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione della fornitura e verrà corrisposto con le seguenti modalità: 100% a saldo.

La liquidazione del corrispettivo avverrà previa verifica di conformità, da svolgersi secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.

La fattura dovrà recare l'indicazione del CIG e CUP identificativo dell'appalto e la seguente dicitura nella causale:

Progetto PNRR CN4_SPOKE_13_DCHIM

a valere su fondi PNRR/PNC UE Next Generation EU– NRR

Missione 4 - Componente 2 – Investimento 1.4 CN4 – SPOKE 13

CIG: B1F13181EA

CUP: B83C22002900007

Le fatture elettroniche, ai sensi del decreto MEF n. 55 del 3/04/2013, dovranno essere inoltrate utilizzando il Codice IPA, ed il Codice Unico Ufficio che saranno successivamente comunicati dal RUP.



Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Le fatture saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle stesse. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed alla verifica di cui al combinato disposto dell'Art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Le somme per le eventuali penalità saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali, previa emissione di apposite note di credito, emesse dal Contraente a seguito di contestazione degli inadempimenti.

Nel caso di applicazione di penali, le fatture potranno essere liquidate solo dopo che siano pervenute le relative note di credito, e il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di ricezione delle note di credito.

Inoltre, in caso di mancata emissione delle note di credito per penali, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art.3

Penali

Nel caso di mancato rispetto di tutti i termini e prescrizioni previste dai documenti di gara per la fornitura e per tutti i servizi connessi viene applicata una penale giornaliera pari all'un per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.47 comma 6 DL 77/2021.

La penale trova applicazione nella stessa misura percentuale suindicata anche in caso di ritardo:

- dell'inizio delle attività rispetto alla data fissata dalla stazione appaltante all'interno degli atti ufficiali inerenti l'attività di cui trattasi (contratto, verbale di avvio dell'esecuzione, etc.);
- della ripresa delle attività verbalizzata dalla Stazione Appaltante a seguito di eventuale sospensione ufficiale delle stesse;
- nell'esecuzione delle attività di ripristino o di completamento da effettuare nei termini imposti dalla stazione appaltante nel caso in cui le attività così ultimate abbiano creato danni o non risultino conformi a quelle contrattuali;
- nel reintegro della cauzione definitiva;
- nella mancata produzione della relazione ai sensi dell'art.47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- nella mancata produzione della certificazione e della relazione ai sensi dell'art.47, comma 3 - bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale e verranno trascritte secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla normativa vigente.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell'appalto; l'importo complessivo delle penali irrogate per gli obblighi di cui al capitolato speciale d'appalto non può



superare il 20% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alle predette percentuali, trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

In generale, il RUP provvederà a contestare il ritardato adempimento ovvero l'inadempimento al Contraente a mezzo PEC e ad applicare le penalità sopra suddette ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 15- quindici - giorni successivi alla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità al Contraente.

Si applicheranno, altresì, le penali previste all'articolo 23 comma 2 del DM 49/2018.

Art. 4

Sicurezza sul lavoro

L'Aggiudicatario si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell'Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 5

Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

Art. 6

Risoluzione del contratto

In adempimento a quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:

- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

- Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- Nei casi di applicazione di penalità o di violazione, da parte dell'Aggiudicatario, degli oneri ed obblighi a suo carico, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e delle pattuizioni in tema di divieto di cessione del contratto.

Art. 7

Tutela Riservatezza – Dati dell'Amministrazione

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Nuovo Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. n. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata del Contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'Appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento dei Servizi, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione dell'Appalto.

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 8

Recesso

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Aggiudicatario, previo pagamento delle prestazioni eseguite relative alle forniture, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle stesse. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art.123 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SPA successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche presenti nelle convenzioni.

Art. 9

Oneri Fiscali e Spese Contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali relativi alla stipula del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nella documentazione di gara si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 10

Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti, il foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

Roma, lì 11/06/2024

Per l'Aggiudicatario

Per la Stazione Appaltante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Roma, lì 11/06/2024

Per l'Aggiudicatario

Per la Stazione Appaltante
